

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Produzione Beni e Servizi e Civile, mediante 4 pozzi in Comune di Biella, assentita alla Società Fe.Mi. Srl con D.D. n° 963 del 01.09.2016. PRATICA PROVINCIALE n° BIELLA23.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 963 del 01.09.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA
(omissis)

di identificare come Concessionario la società FE. MI. S.r.l, con sede sociale in BIELLA, Via Colombo 4 (P. iva/c.f 02090020021).

Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento e sottoscritto il 05.05.2014 dal Sig. TEMPIA VALENTA Luca (omissis), legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento, la concessione per poter derivare 34,72 l/s massimi - 3,62 l/s medi pari a 114.300 mc/anno d'acqua pubblica da Falda Superficiale, mediante 4 pozzi in Comune di BIELLA, ad uso Industriale e Civile, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte.

Di dare atto che la durata della concessione è di 15 anni, come indicato nel disciplinare di concessione, a partire dalla data di validità del presente provvedimento (omissis);

Il Dirigente
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.688 di Rep. del 05 maggio 2014

ART. – 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertate interferenze l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. È tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare

inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni accidentali. (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN